

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Art. 3.

Copia del presente decreto sarà trasmessa all'ente titolare ed ai competenti organi regionali per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Roma, 11 febbraio 2021

Il direttore generale: REZZA

21A01109

ORDINANZA 25 febbraio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto l'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che nell'elencare le malattie infettive e diffusive degli animali a cui si applicano le disposizioni dello stesso regolamento prevede che il Ministro della salute con speciali ordinanze può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e in particolare l'art. 2;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante «Attuazione della direttiva n. 98/79/CE relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020, recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n. 291, con la quale, tra l'altro, è stata disposta la sospensione delle attività degli allevamenti di visoni sul territorio nazionale fino al 28 febbraio 2021 incluso;

Vista la nota prot. n. 27663 del 21 dicembre 2020 con la quale la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ha stabilito le misure di verifica e sorveglianza da adottarsi negli allevamenti di visoni;

Vista la nota prot. n. 2312 del 12 febbraio 2021, con la quale la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, sulla base degli esiti della sorveglianza sanitaria effettuata negli allevamenti di visoni e tenuto conto dei casi di SARS-CoV-2 confermati negli allevamenti europei, ha chiesto al Consiglio superiore di sanità di esprimersi, tra l'altro, sulla necessità o meno di protrarre la sospensione delle predette attività, disposta fino al 28 febbraio 2021 con la citata ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020 ovvero di prevedere il divieto definitivo di tale tipologia di allevamento;

Visto il parere espresso nella seduta straordinaria del 22 febbraio 2021, nel quale il Consiglio superiore di sanità, Sezione IV, ha ritenuto «consigliabile la sospensione delle attività degli allevamenti, nel giusto bilanciamento tra le necessità di ridurre i rischi e la salvaguardia del tessuto economico del territorio» e che la stessa «debba essere protratta almeno per tutto il 2021»;

Visto che, nel medesimo parere, il Consiglio superiore di sanità, in virtù del principio di massima precauzione, ha suggerito di «considerare un allevamento in cui si riscontra siero-positività per SARS-CoV-2 come infetto e di procedere quindi all'abbattimento»;

Ritenuto pertanto, in applicazione del principio di precauzione e massima cautela, necessario protrarre la sospensione delle attività di allevamento fino al 31 dicembre 2021 e autorizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, l'abbattimento e la distruzione di tutti i visoni negli allevamenti dove tale sieroconversione da SARS-CoV-2 è stata confermata;

Ordina:

Art. 1.

Misure di prevenzione e sorveglianza sul territorio nazionale

1. Nel rispetto del principio di precauzione, le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020, citata in premessa, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 incluso.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'art. 2, comma 2, della citata ordinanza è sostituito dal seguente: «Per la conferma della malattia da Covid-19, gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, verificata



l'adeguatezza allo scopo della metodica in uso per la matrice e la specie da sottoporre ad esame, utilizzano i mezzi di diagnosi diretta (*real time* RT-PCR) per la ricerca del genoma virale o indiretta per la ricerca di anticorpi SARS-CoV-2 (test di sieroneutralizzazione), per la ricerca di anticorpi specifici rispondenti ai requisiti fissati nel decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 recante "Attuazione della direttiva n. 98/79/CE relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro" e indicati idonei dall'Istituto superiore di sanità».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 363

21A01230

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 febbraio 2021.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 711 dell'11 novembre 2020 in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Venezia, Verona e Padova. (Ordinanza n. 744).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera c) e l'art. 25;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, con la quale è stato dichiarato per dodici mesi dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Venezia, Verona e Padova;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 519, del 28 maggio 2018 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza

della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Venezia, Verona e Padova»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 557, del 5 novembre 2018, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Venezia, Verona e Padova»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 632, del 6 febbraio 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Venezia, Verona e Padova»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 711, dell'11 novembre 2020 recante «Ordinanza per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Venezia, Verona e Padova.»;

Vista la nota della Regione Veneto, prot. n. 38228, del 27 gennaio 2021 con la quale si chiede di modificare l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 711, dell'11 novembre 2020, a seguito della modifica dell'incarico conferito al dott. Nicola Dell'Acqua, individuato dalla predetta ordinanza quale soggetto incaricato dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi in premessa;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

D'intesa con la Regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 711, dell'11 novembre 2020, le parole «Il direttore dell'Area tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto» sono sostituite dalle seguenti «il dott. Nicola Dell'Acqua - Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura"».

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo, n. 1, del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2021

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

21A01157

